

quelli eziandio che non si sottoscrissero, sebbene renitenti alla soluzione nel componimento stesso, e che conseguentemente vi possano essere astretti secondo il riparto e la tassazione da stabilirsi per ciascheduno coll' intervento del prefato Illustrissimo Signor Conservatore, quando tale accordo venga anche da esso approvato, come si spera.

Letta la quale comunicazione nel nostro Senato, e udito pure nel tempo stesso lo Spettabile Signor Senatore Conte Lodovico Taverna, Conservatore del detto fiume, colla presente nostra, considerata l' indole della causa e le altre cose esposte nella supplica, Decretiamo e dichiariamo: che da quando sarà stato dai sopradetti Incaricati presentato il componimento, e sarà dal Fisco stato accolto e anche dallo stesso Conservatore approvato, rimangono obbligati alla soluzione nel componimento stesso contenuta, non soltanto, in un coi loro beni, gli utenti che sottoscrissero il precitato chirografo, ma anche quelli che non lo sottoscrissero, benchè renitenti, e conseguentemente possano essere forzati ad uniformarsi, secondo il riparto e la tassazione da fissarsi per ciascuno, coll' intervento dello stesso Conservatore. In fede di che abbiamo ordinato che le presenti vengono munite del nostro sigillo e registrate. Dato in Milano il giorno 3 dicembre 1609. — Firmato: Alessandro Besozzi — ed a tergo; Registr. nella filza delle patenti.

E similmente, e su preghiera dei prefati Elettori, essendo stato deputati l' infrascritto Illustrissimo Signor Presidente Polo, onde insieme al Magistrato da esso dipendente concluda il predetto accordo, e per parte del Fisco rediga un istrumento colle debite clausole, come nel decreto di S. E. 22 marzo 1610, del seguente tenore, cioè:

*Testo italiano.*

Illustrissimo et Eccellentissimo Signore.

Benchè confidano gli utenti et interessati dell' Olona delle ragioni sue, quali presuppongono esser chiarissime, nondimeno per fuggir l' incontro delli travagli, fatiche, et spese, che sogliono portar seco le liti, et massime con il

Fisco, hanno pensato gli utenti d'accettare l'accordo propostogli dal già Questor Azzanelli, il quale acciocchè si possa effettuare gli Eletti da detti utenti, et interessati fed. ser. di V. E. ricorrono da quella.

Humilmente supplicandola sia servita dar piena autorità al Signor Presidente Pollo, come già informato della mente di V. E., il qual insieme con uno dei Fiscali Regi, concluda, et essequisca detto accordo con detti Eletti, celebrandone sopra di ciò ogni opportuno instrumento, come si spera.

*Testo Italiano.*

1610 à 12 di febraro.

Letto etc. Il Magistrato Straordinario, sentito anco il Suo Presidente informato, et con intervento dell'Avvocato Fiscal Squarciafico ne faccia a Sua Eccellenza relatione col suo parere. Longonus.

Illustrissimo et Eccellentissimo Signore.

Dopo riferita in Consiglio Secreto la causa del fiume Olona, fu col già nostro collega Azzanello trattato da gli utenti dell'acque d'esso, compositione, alla quale attese poi il nostro Presidente, e da detti utenti gli fu esibita la somma di scudi seimilla, da esserne pagati due mille nel termine d'un mese, dopo celebrato l'instrumento di transattione, et il resto fra altri tre mesi, sendo poi sopravvenuto il memoriale de detti utenti sporto a Vostra Eccellenza col suo decreto, si è trattato detto negotio in questo Magistrato alla presenza di detto Presidente, et dell'Avvocato Fiscal Squarciafico, nel quale è stato ricordato, che transigendosi senza la riserva al Fisco di conseguir il pagamento dell'annata, haberebbero potuto pretendere gli utenti, di esser da tal pagamento liberati, et perciò havendo noi fatto chiamare il Ragionato Caresana, acciò ci desse fede di quanto importava la cavata delle due ultime annate, esso ci ha esibito due fedi, dalle quali appare, che l'annata dell'anno 1560 importò lire duemillaquattrocento trentadue, soldi nove, et quella dell'anno 1593 importò lire milleset-

tecentonovantacique. Et havuta al tutto la consideratione conveniente, habbiamo conchiuso, che si possa accettare l'oblatione de detti sei mille scudi da lire sei per ciascuno, et venir alla detta transattione nella forma, che si è osservata con gli utenti della Roggia di Romagnano, et della Pandina con riserva però di conseguire il detto pagamento dell'annata, come sarà di ragione, non ostante la transattione, che si farà; et caso, che essi volessero essere liberati anco da tal pagamento, che in quel caso, atteso l'accrescimento, sogliono far l'entrate, habbiamo da pagar mille scudi di più delli detti sei mille. Et questo è il parer nostro. Remettendosi però sempre al prudentissimo giuditio di Vostra Eccellenza qual Nostro Signore conserva lungamente. In Milano a di 16 marzo 1610. Di Vostra Eccellenza humilissimi ser. Il Presidente, et Maestri delle Regie et Ducali entrate straordinarie, et beni patrimoniali dello Stato di Milano. Ioseph Crassus Reg. Cam. Not.

1610 à 22 di marzo. Letto etc. Il Magistrato straordinario conchiusa la transattione conforme il suo parere, venendo all' instrumento opportuno, che per poterlo fare Sua Eccellenza gliene dà autorità bastante, lasciando la pretenzione dell'annata nello stato, che di presente si trova, con riserva alle parti delle ragioni. Sottoscritto: Proveria.

In conseguenza di ciò il prefato Illustrissimo Signor Lorenzo Polo, Giureconsulto, Presidente, Giulio Arese e Gerolamo Cavalleria pure Giureconsulti, e Raimondo Esguerra, tutti Maestri delle Regie Ducali Entrate Straordinarie e dei beni patrimoniali dello Stato di Milano, a tali funzioni specialmente deputati pel decreto di Sua Eccellenza, di sopra inserto a nome della prefata Regia Camera, e presente anche il Giureconsulto Agostino Domenico Sqarciafico, Avvocato fiscale figlio del fu... di Porta Orientale, Parrocchia di S. Stefano in Broglio fuori di Milano, il quale intervenne al detto componimento dell' accennata causa dell'Olona quale delegato di Sua Eccellenza e prestò il proprio consenso ecc. da una parte, e

il Conte Paolo Simonetta del fu Giacomo, di Porta Nuova, Parocchia di S. Bartolomeo entro Milano, Francesco Pagnano del fu Lazzaro, di Porta Vercellina, Parocchia di S. Nicolao fuori di Milano, e Luigi Lampugnani, del fu Giudone, di Porta Ticinese, Parocchia di S. Sisto in Milano, eletti e confermati come sopra, in loro proprio nome, e quali procuratori speciali, per la celebrazione dell'istrumento in parola, del prefato Giureconsulto Giovanni Battista Palazzi, come appare da pubblico istrumento, rogato oggi stesso da Giovanni Battista Prandoni, pubblico Notaio di Milano, pel quale, in quanto occorra, promettono di aver per rato e di far ratificare il presente istrumento, sotto rifazione etc. Rinunziando etc. anche all'eccezione della promessa di fatto altrui, consapevoli e nondimeno etc. Eletti e confermati come sopra, tanto in loro nome quanto in nome di tutti i prefati utenti, dall'altra parte, a titolo e per causa di transazione, ed altrimenti in ogni miglior modo, via, titolo, diritto e causa, con cui meglio etc.; Convennero e convengono:

In primo luogo che il prefato Illustrissimo Signor Preside Polo, e gli Illustrissimi Signori Questori, in nome come sopra, siano obbligati a rinunziare, come in virtù della presente convenzione e transazione rinunziarono e rinunziano interamente alla detta lite e causa, e alla detta Sentenza, e ad ogni pretesa che il prefato Regio Fisco e la sua Regia Ducal Camera in qualsivoglia modo ha, e può, e possa avere, a proposito del detto fiume Olona e della causa e degli incidenti che la riguardano, e contro qualunque utente o pretendente all'uso delle acque del detto fiume, a motivo delle quali è sorta la lite. Tutti i quali diritti che ha la Regia Camera, il suddetto Illustrissimo Magistrato, in virtù dell'autorizzazione di cui sopra, ha trasferito e trasferisce in tutti i prefati utenti, in guisa che questi possano valersi liberamente e senza eccezione veruna delle acque e del fiume in discorso, tolto interamente ogni ostacolo da parte del medesimo Regio Fisco, salve però sempre le disposizioni delle Nuove Costituzioni, da non riguardarsi in alcun modo derogate, se non rispetto al detto

diritto e facoltà di far uso delle ripetute acque, riguardo ai quali le parti convengono che per l'avvenire non si sollevi, nè possa sollevarsi alcuna controversia a danno degli utenti; che anzi sia permesso, come da ora si permette, che tutto quanto fu fatto dall'Illustrissimo Magistrato e dal Regio Ducal Fisco in rapporto all'uso del suddetto fiume, o altrimenti, in pregiudizio dei detti utenti, sia ricondotto allo stato primitivo, non ostante i bandi, gli editti e i precetti, le sentenze e gli atti di qualsivoglia specie intervenuti in addietro a favore del Fisco. — Tutte le quali cose, in quanto concernono danni arrecati ai detti utenti, dovranno considerarsi come non avvenute. E dovranno tutti gli utenti essere ammessi a godere delle dette acque nè potranno essere impediti nè turbati in qualsiasi modo nel libero uso e facoltà di valersi di dette acque, e del fiume, e dipendenze, come già ne usavano. Al qual effetto in oltre, ed altrimenti ad ogni buon fine etc., il prefato Illustrissimo Magistrato fece e fa tutte e singole le predette cose, in quanto convenga e torni vantaggioso o necessario, e non altrimenti ecc. in nome del detto Fisco, con solenne tenore, cessione di diritti e azioni, traslazione di dominio e di possesso o quasi possesso, solenne costituito, costituzione d'incaricato e Procuratore nel proprio interesse, collocamento in suo luogo, diritto e stato, e con promessa di difendere ecc. come cosa data e fatta soltanto da esso ecc., cossichè pei diritti spettanti e dimostrati spettare ai terzi, non sia il Fisco obbligato a restituire alcun prorata, nè altrimenti ecc., salve sempre, tuttavia, le riserve di cui sopra ed entro, e ritenuto che non possano profittare del beneficio del presente Istrumento, e delle cose in esso contenute, quelli che non abbiano ottemperato in proporzione delle loro promesse nel presente istrumento, e non abbiano pagato la tassa loro imposta e da imporsi, anche secondo gli ordini dell' Eccellentissimo Senato, nei termini loro preferiti, o da preferirsi, ma tutto il loro diritto si accresca a favore degli altri paganti ed osservatori del contenuto nel presente istrumento.

In secondo luogo, che i prefati utenti siano obbligati, come promisero e

promettono i menzionati Eletti in proprio nome ed in quello degli utenti delle acque del detto fiume, a pagare nella Regia Tesoreria Ducale di Milano, sei mila scudi, da sei lire imperiali ciascuno, nei termini infrascritti, vale a dire scudi due mila nel termine di un mese prossimo futuro, e i rimanenti quattromila scudi nel termine dei tre mesi successivi; al pagamento dei quali sei mila scudi saranno tenuti nei sopraindicati termini i prefati Eletti singolarmente in proporzione di questa somma; con chè però la Camera sia tenuta a prestar loro ogni aiuto nell'esazione delle tangenti da tutti gli utenti d'ogni specie, giusta la tassazione da eseguirsi come sopra, secondo chè i prefati Eletti, e ciascuno di loro promettono e promiserò di pagare in proporzione della detta somma nei termini sopraindicati, salva sempre ai medesimi l'esazione da farsi a carico di tutti gli utenti come sopra; somma che i prefati Eletti promiserò di pagare nei suddetti termini, rimossa ogni eccezione, sotto obbligazione dei loro beni ecc. coi patti esecutivi ecc. nella forma alla Camera ecc. I quali scudi sei mila saranno, e s'intenderanno essere in corrispettivo di tutto ciò che il prefato Regio fisco, o la Regia Camera, e il predetto Illustrissimo Magistrato può, avesse potuto o potesse pretendere dipendentemente dal detto fiume, e per cagione d'esso, ed in via occasionale, e per tutto ciò che vi ha relazione, dai detti utenti e da qualunque di essi, in guisa che questi non possano più incontrare per le suddette pretese, o per alcuna di esse, molestia di sorta, ma s'intendano liberati in via generalissima ecc.

Col patto espresso e riservato però che colla presente transazione non s'intenda recato alcun pregiudizio alla Camera, circa il diritto di esigere le annate, tanto imposte in passato, come da imporsi in avvenire, ma, non ostante questa transazione, possa la Regia Camera e sia posta in grado di esigere le annate da coloro che vi sono di diritto obbligati, per modo che, riguardo al detto onere dell'annata, non s'intenda colla presente convenzione arrecati alcun pregiudizio alla Regia Camera, nè agli utenti privati, ma rimangano illesi i

diritti così della Camera come dei privati, e si ritengano e si trovino in quello stato in cui erano prima della presente transazione e convenzione, perchè così ecc.

Rinunziando ecc. Promettendo ecc.

Tutte le quali cose ecc. Patti esecutivi ecc.

Oltre di ciò, giurarono ecc. d'aver per rate ecc., e di non contravvenire ecc. eziandio sotto obbligo di rifacimento ecc. E delle cose predette ecc.

Fatto in una camera del Tribunale del suddetto Illustre Magistrato, sedente lo stesso Tribunale, e presenti Antonio Benzoni figlio di Giovanni Paolo, di Porta Ticinese, Parrocchia di S. Pietro in Campo Lodigiano, entro Milano, e Giulio Cesare Vimercati, di Pietro Paolo, di Porta Nuova, Parrocchia di S. Stefanino alla Nosiggia, Protonotari di Milano ecc.

Testi: Giovanni Tommaso Gallarati, Giureconsulto Collegiato, figlio del fu Alfonso, già Regio Ducal Senatore, di Porta Nuova, Parrocchia di S. Eusebio in Milano; Giovanni Battista Prandoni, figlio del fu Paolo, di Porta Vercellina, Parrocchia di S. Maria al Cerchio, di Milano, noti, e Bartolomeo de' Fatti, figlio del fu Giacomino, di Porta Nuova, Parrocchia di S. Pietro a Cornaredo, di Milano, tutti idonei ecc. — Sottoscritto, premesso il segno del Tabellionato:

Io Giuseppe Grasso, figlio del fu Cristoforo, di Porta Orientale, Parrocchia di S. Babila entro Milano, pubblicai per le facoltà conferitemi dalla Maestà Imperiale ed Apostolica, e consegnai il soprascritto Istrumento al Notaio della Regia Ducal Camera di Milano; e sottoscrissi per fede.

Collazionato, concorda colla copia autentica come sopra

firmato Giuseppe Pusterla, pubblico Notaio di Milano e Cancelliere dell' Ufficio del detto fiume Olona, sottoscrissi in fede.